

Messaggio

numero

7118

data

2 settembre 2015

Dipartimento

CONSIGLIO DI STATO

Concerne

Modifica della Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986, per rafforzare la facoltà di verifica degli aspetti tecnico-finanziari da parte del Controllo cantonale delle finanze

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

la Commissione parlamentare d'inchiesta sulla Sezione della logistica (CPIL) ha presentato l'11 marzo 2014 un'iniziativa parlamentare nella forma generica volta a rafforzare la facoltà di verifica degli aspetti tecnico-finanziari da parte del Controllo cantonale delle finanze.

Il rapporto della Commissione della gestione e delle finanze del 20 gennaio 2015 invitava il Consiglio di Stato (CdS) a dare seguito all'iniziativa così come proposta dalla CPIL, a cui faceva seguito il Parlamento, che, nella seduta del 23 febbraio 2015, accoglieva all'unanimità dei 68 voti espressi le conclusioni del rapporto commissionale.

Il Consiglio di Stato, facendo uso della facoltà conferitagli dall'art. 98 cpv. 5 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002 - LGC/CdS, si esprime con questo messaggio sull'oggetto di detta iniziativa.

Il CdS, con il presente messaggio, dà seguito all'iniziativa parlamentare generica proponendo la modifica della Legge sulla gestione e il controllo finanziario dello Stato del 20.1.1986 (LGF), segnatamente dell'art 36a cpv. 3 (capitolo 1), e nel contempo propone la modifica dell'art 36a cpv. 10 relativo al rapporto di attività del CCF (capitolo 2).

1. RISPOSTA ALL'ATTO PARLAMENTARE

1.1 Considerazioni iniziali

Il Controllo cantonale delle finanze (CCF), in qualità di organo di revisione interna dell'Amministrazione cantonale, svolge essenzialmente un'attività di controllo e verifica finanziaria e procedurale, ed è dimensionato, in termini di competenze professionali, per svolgere questo genere di attività.

La CPIL ha rilevato nel rapporto del 8 ottobre 2013 che *“...se la verifica operata dal CCF è ineccepibile dal punto di vista dei compiti affidatigli ai sensi dell'art 39 della Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato, non così si può dire degli approfondimenti di natura tecnica (in particolare edilizia) che hanno però risvolti e conseguenze finanziarie...”*. Il rapporto prosegue *“...Per questo motivo la CPIL ritiene di poter affermare che il ruolo del CCF deve essere rafforzato con l'accompagnamento ad hoc di un perito in grado di approfondire tutti gli aspetti tecnico finanziari”*.

Il Consiglio di Stato condivide la richiesta espressa dalla CPIL di approfondire gli aspetti di natura tecnico-finanziaria, affiancando al CCF un perito esterno in grado di svolgere questo genere di mandati. A questo proposito il CdS tiene ad informare che in questi mesi il CCF, in collaborazione con il CCF del cantone Zurigo che ha messo a disposizione le risorse e le competenze tecniche necessarie, sta svolgendo una verifica di natura tecnico-finanziaria su uno stabile di recente costruzione, le cui liquidazioni sono appena terminate. I risultati del rapporto e la collaborazione con un organo simile di un altro cantone saranno valutati al termine del mandato.

La LGF permette già ora, segnatamente all'art 36a cpv. 1, 2 e 6 di attribuire mandati particolari (o mandati speciali) su richiesta appunto di CGF o CdS, ed i capoversi menzionati sono espressi in forma generica per non escludere a priori alcun tipo di mandato o compito (cpv. 1 *verifiche particolari*, cpv. 2 *questioni particolarmente importanti* e cpv. 6 *chiedere aiuto ad esperti*).

L'iniziativa parlamentare generica dell'11 marzo 2014 chiede espressamente di modificare la Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato ed esplicitare le verifiche del CCF anche agli elementi tecnico-finanziari oltre a quelli finanziari e procedurali già di sua pertinenza. Il Consiglio di Stato ritiene che queste verifiche di natura tecnico-finanziaria siano da eseguire su specifica richiesta della Commissione della gestione e delle finanze o del CdS, motivo per il quale si propone, la modifica dell'art 36a cpv. 3 (vedi paragrafo successivo).

1.2 Modifica art. 36a cpv. 3 della Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20.1.1986

Ritenute le considerazioni del paragrafo precedente e dando seguito alla volontà del parlamento ed in risposta all'iniziativa parlamentare generica del 11 marzo 2014 si propone la modifica dell'art 36a cpv. 3 nei seguenti termini:

Art. 36a cpv. 3 (modifica)

³*Su specifico incarico del Consiglio di Stato o della Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio, il Controllo cantonale delle finanze può **inoltre** svolgere mandati:*

- *riguardanti i Comuni, in collaborazione con la Sezione enti locali;*
- ***di natura tecnico-finanziaria in collaborazione con un perito esterno***

1.3 Aspetti finanziari della modifica

Il CCF dispone annualmente di una voce di preventivo per mandati di consulenza nell'ordine di franchi 10'000.00 - 15'000.00 all'anno, che, se non spesi o non neutralizzati da altre spese, sono capitalizzati sul fondo UAA (anche se negli ultimi anni, il fondo è stato eroso da misure anche importanti di risparmio).

A questo proposito, visto l'importo del preventivo a disposizione e ritenuto il numero delle richieste o la loro complessità, potrà rivelarsi necessario adattare il preventivo del CCF, con una di spesa supplementare rispetto all'attuale preventivo stimata tra i franchi 10'000.00 - 30'000.00.

2. RAPPORTO DI ATTIVITÀ

Si approfitta del presente messaggio per adattare il cpv. 10 dell'art 36a relativo al rapporto di attività. A questo proposito si propone di presentare un rapporto d'attività annuale e non più semestrale.

Art. 36a cpv. 10 (modifica)

¹⁰ Il Controllo cantonale delle finanze elabora **annualmente** il proprio programma d'attività ed il rapporto dell'attività svolta che trasmette per discussione al Consiglio di Stato e alla Commissione della gestione del Gran Consiglio.

La qualità dell'informazione sarebbe garantita come finora, come pure non andrebbe a inficiare la tempestività d'informazione alle istanze competenti nel caso di segnalazioni importanti.

I vantaggi della proposta sono di ordine pratico e di opportunità, infatti:

- da un lato si intenderebbe razionalizzare il tempo di lavoro dedicato alla stesura da parte della Direzione di due rapporti d'attività dai contenuti simili;
- e d'altro canto si vorrebbe allineare la prassi già in vigore presso altre strutture simili quali il Controllo federale delle finanze, come pure i Controlli cantonali romandi (GE, VD, FR, NE, VS, JU, BE) che fanno parte, come il Ticino, della Conferenza dei controlli cantonali delle finanze dei cantoni latini.

3. EVASIONE ATTI PARLAMENTARI

Con il presente Messaggio si evade nei termini previsti dall'art 98 cpv. 5 della LGC/CdS l'iniziativa presentata in forma generica dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla Sezione della logistica, per rafforzare la facoltà di verifica degli aspetti tecnico-finanziari da parte del Controllo cantonale delle finanze.

4. RELAZIONI CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

La modifica legislativa potrebbe comportare maggiori oneri di gestione corrente nell'ordine di franchi 10'000.00 – 30'000.00 all'anno, a dipendenza del numero e della complessità delle richieste.

Non sono previste modifiche all'effettivo del personale.

Sotto il profilo della parità uomo-donna e dell'eurocompatibilità, la modifica legislativa non pone alcun problema.

Lo stesso vale per rapporti Cantone-Comuni.

L'allegato decreto legislativo è approvato secondo il principio della maggioranza semplice dei votanti in Gran Consiglio.

5. CONCLUSIONI

Lo scrivente Consiglio di Stato, vista l'iniziativa parlamentare generica suddetta, chiede di decretare il Disegno di Legge di cui al presente Messaggio.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, N. Gobbi

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

**sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato (LGF) del 20 gennaio 1986;
modifica**

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 2 settembre 2015 n. 7118 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato (LGF) del 20 gennaio 1986 è così modificata:

Art. 36a cpv. 3 e 10

³Su specifico incarico del Consiglio di Stato o della Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio, il Controllo cantonale delle finanze può svolgere mandati:

- a) riguardanti i Comuni, in collaborazione con la Sezione degli enti locali;
- b) di natura tecnico-finanziaria, in collaborazione con un perito esterno.

¹⁰Il Controllo cantonale delle finanze elabora annualmente il proprio programma d'attività e il rapporto dell'attività svolta che trasmette per discussione al Consiglio di Stato e alla Commissione della gestione del Gran Consiglio.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1 gennaio 2016.